

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) ed allineamento della quota sottoscritta dall'Italia a quelle sottoscritte dalla Francia, dalla Repubblica federale tedesca e dal Regno Unito

Presentato il 23 febbraio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata costituita dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

I « dieci » Stati membri della Comunità hanno sottoscritto, congiuntamente, il capitale della BEI, che al 1° gennaio 1985 era di 14.400 milioni di ECU, di cui 1.456,7 milioni costituivano il capitale effettivamente versato o da versare.

La BEI raccoglie la maggior parte delle risorse necessarie al finanziamento dei suoi mutui sui mercati dei capitali

della Comunità e dei Paesi terzi sui mercati internazionali.

Istituto di diritto pubblico autonomo in seno alla Comunità, la BEI ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma, di contribuire, senza finalità di lucro, allo sviluppo equilibrato della Comunità.

A tal fine essa finanzia — accordando su risorse proprie mutui a lungo termine o garanzie ad imprese, enti pubblici ed istituti di credito — investimenti che contribuiscono allo sviluppo regionale, che consentono la riconversione delle imprese

o la creazione di nuove attività oppure che rivestono un interesse comune per più Paesi membri o per la Comunità nel suo insieme. Le attività di interesse comune definite dal Consiglio dei governatori, includono, tra l'altro, progetti aventi come obiettivo la riduzione sull'import del greggio, l'applicazione di tecnologie di processo e di prodotto ancora poco diffuse nella Comunità, progetti di tutela dell'ambiente, vie di comunicazione che concernono più Paesi membri della CEE.

Dal 1979 la BEI accorda anche, come mandataria della Comunità e dopo che la Commissione delle Comunità europee ha deliberato sull'ammissibilità dei progetti, mutui su risorse del « Nuovo strumento comunitario dei prestiti e mutui » (NIC - Sportello Ortolì). L'intervento BEI a questo titolo si concentra attualmente in mutui a piccole e medie imprese, al di fuori delle regioni assistite. La BEI contabilizza queste ultime operazioni fuori bilancio, in una « Sezione speciale ».

La BEI istruisce ed amministra, in qualità di « agente », i finanziamenti dell'EURATOM che vengono deliberati dalla Commissione.

Infine, in base all'articolo 18 del proprio Statuto, che forma oggetto di protocollo allegato al Trattato di Roma, per deroga concessa dal Consiglio dei governatori, la BEI può accordare finanziamenti fuori della Comunità. Questa disposizione viene applicata caso per caso, per autorizzare il finanziamento di taluni investimenti extra-comunitari che presentano un particolare interesse per la Comunità (per esempio, per il suo approvvigionamento energetico).

La detta disposizione è applicata globalmente, sino alla concorrenza di un importo fissato per ciascun Paese o per gruppo di Paesi, nel quadro degli accordi, convenzioni o decisioni relative alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e diversi Paesi terzi.

Dal 1958 (anno della sua fondazione) fino al 1980, la BEI ha accordato finanziamenti per complessivi 38.570,9 milioni di ECU a prezzi correnti, di cui 34.063,6

milioni all'interno della Comunità (88 per cento del totale circa) e, dal 1963, 2.381,3 milioni fuori della Comunità. I finanziamenti su risorse proprie e le garanzie ammontano a 33.256,1 milioni di ECU a prezzi correnti, pari all'86,2 per cento del totale ed i finanziamenti su risorse degli Stati membri della Comunità a 5.314,8 milioni.

L'Italia (in particolare il Mezzogiorno), è stata e rimane la principale area degli interventi BEI. A tutto il 1985, l'Italia ha infatti assorbito il 44 per cento di tutti i prestiti accordati su risorse proprie. Gli interventi della BEI hanno contribuito a finanziare sia infrastrutture di ogni tipo, ivi incluse l'energia e la progettazione dell'ambiente, sia progetti industriali. Va notato che i finanziamenti BEI nel Mezzogiorno, che si inseriscono nel quadro dell'intervento straordinario dello Stato, hanno contribuito in questi ultimi anni a circa il 15 per cento della formazione lorda di capitale fisso ed il 40 per cento degli investimenti nel settore manifatturiero.

L'azione della BEI nel 1985, come in passato, si è articolata secondo le linee direttrici di cui sopra. Sono stati accesi nuovi prestiti al lordo dei rimborsi, per 7.184,6 milioni di ECU, di cui 6,5244 miliardi nei Paesi della Comunità europea e 0,6602 miliardi fuori della Comunità. I finanziamenti accordati all'Italia nel 1985 hanno raggiunto 2.978 milioni di ECU, ossia il 45,64 per cento dei finanziamenti complessivi elargiti all'interno della Comunità europea.

La consistenza dei prestiti su risorse proprie della BEI ascende a 37,425 miliardi di ECU al 31 dicembre 1985.

Tale consistenza è la massima compatibile con il livello del capitale attualmente sottoscritto, pari a 14,4 miliardi di ECU. Infatti l'articolo 18 (4) dello Statuto della BEI stabilisce che il totale dei mutui e delle garanzie in essere non può essere superiore al 250 per cento del capitale sottoscritto.

Si è reso pertanto necessario un aumento del capitale dell'Istituto che il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Consiglio dei governatori ha deliberato l'11 giugno 1985 secondo lo schema seguente:

	Milioni di ECU		
	Capitale attualmente sottoscritto	Aumento di capitale proposto	Nuovo capitale sottoscritto
Repubblica federale	3.150,000	2,358,725	5.508,725
Francia	3.150,000	2.358,725	5.508,725
Regno Unito	3.150,000	2.358,725	5.508,725
Italia	2.520,000	2.988,725	5.508,725
Belgio	829,500	697,480	1.526,980
Paesi Bassi	829,500	697,480	1.526,980
Danimarca	420,000	353,154	773,154
Grecia	225,000	189,190	414,190
Irlanda	105,000	88,288	193,288
Lussemburgo	21,000	17,658	38,658
Comunità a dieci	14.400,000	12.108,150	26.508,150
Spagna e Portogallo	1.245,000	1.046,850	2.291,850
Totale	15.645,000	13.155,000	28.800,000

L'aumento è costituito da due componenti: l'una riguarda la generalità degli Stati membri della CEE; l'altra riguarda esclusivamente l'Italia ed ha lo scopo di allineare la quota sottoscritta dall'Italia a quella dei principali azionisti (ossia la Francia, la Repubblica Federale Tedesca ed il Regno Unito).

Tale allineamento è stato richiesto dall'Italia ed è stato realizzato mediante la riduzione della quota di partecipazione della Francia, della Repubblica Federale Tedesca e del Regno Unito al capitale della BEI nella misura necessaria a consentire l'allineamento italiano.

Per quanto riguarda la prima delle componenti suddette si osserva che il capitale sottoscritto dell'Istituto passa dagli attuali 14,4 miliardi di ECU a 28,8 miliardi di ECU con decorrenza 1° gennaio 1986.

Dunque, grazie all'aumento proposto e all'apporto dei due nuovi azionisti, il capitale della BEI raddoppia. Di conseguenza, anche la consistenza massima dei prestiti in essere della BEI (compatibile con il limite statutario del 250 per cento) raddoppia, passando da 36 a 72 miliardi di ECU.

In assenza di sviluppi o eventi attualmente non previsti, tale aumento dovrebbe bastare all'espansione dell'attività BEI fino al termine del terzo trimestre 1991.

Il Consiglio dei Governatori ha inoltre deciso che, del descritto aumento del capitale, il 7,5 per cento sarà effettivamente versato dagli Stati membri, in dodici uguali rate semestrali, tra il 1988 e il 1993. Si tratta, è vero, di una percentuale più bassa dell'attuale rapporto, pari al 10,18 per cento, tra capitale versato e capitale sottoscritto. Essa è, tuttavia, ritenuta sufficientemente elevata, tale da permettere il mantenimento, negli anni coperti dal nuovo aumento di capitale e cioè fino circa al terzo trimestre 1991, dell'attuale considerevole solidità patrimoniale, senza peraltro dover gravare più del necessario sui bilanci degli Stati membri.

Circa poi l'allineamento della partecipazione italiana a quella della Francia, della Repubblica Federale Tedesca e del Regno Unito (attuali tre principali azionisti) si osserva che, nel contesto BEI, ossia con riferimento alla CEE costituita da 10 Paesi, gli Stati membri, tutti soci dell'Istituto, apparivano fino al 10 giugno 1985 concentrati in 4 gruppi di azionisti: 1) i tre azionisti maggiori; 2) l'Italia con una quota (di circa il 20 per cento) inferiore a quella dei suddetti tre soci; 3) il Belgio e i Paesi Bassi; 4) infine gli altri azionisti minori.

Questa situazione non è pienamente omogenea a quella prevalente presso altre istituzioni della CEE (a titolo puramente esemplificativo, si tenga presente il caso del Parlamento Europeo) nelle quali la posizione relativa all'Italia è in tutto analoga della Francia, della Repubblica Federale Tedesca e del Regno Unito.

Dunque l'allineamento, nell'ambito del capitale BEI, della quota italiana a quella degli altri tre principali azionisti, deciso l'11 giugno 1985 ha esteso *in toto*, a quest'Istituto, così importante per l'Italia, la situazione già prevalente presso altre istituzioni comunitarie.

Va poi sottolineato come l'aumento dell'interessenza italiana nel capitale della BEI avviene in un momento in cui la politica di sviluppo regionale (in particolare nel Mezzogiorno) è in via di ripensamento sia in termini di strumenti sia di obiettivi. In questo ambito, il peso della BEI che, come volume complessivo di operazioni ha ormai assunto una dimensione di tutto rispetto, non può essere dimenticato. Il progresso tecnologico e lo sviluppo di fonti alternative di energia sono altri settori di importanza strategica dove l'accresciuta influenza italiana nella BEI potrà dare frutti assai concreti.

L'onere per il Tesoro ammonterà globalmente a ECU 338.517.240 di cui:

ECU 224.154.375, pari al 7,5 per cento del capitale sottoscritto, da versare in dodici semestralità uguali, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ECU 16.875.000 per adeguamento della quota italiana a quella dei tre grandi Paesi (Francia, Repubblica Federale Tedesca e Regno Unito) da versare entro il 31 ottobre 1987;

ECU 97.487.865 come compensazione dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della Banca, da versare in favore degli altri tre predetti Paesi, in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990.

Più in particolare, in base al rapporto di cambio di lire 1.469,84 per un ECU al 27 febbraio 1986, l'onere complessivo a carico dell'Italia può essere valutato in lire 497.566.180.050 così ripartito:

anno 1986	Lire	41.060.087.700;
anno 1987	»	41.060.087.700;
anno 1988	»	83.570.157.860;
anno 1989	»	83.570.156.390;

anno 1990	Lire	83.570.157.860;
anno 1991	»	54.911.843.690;
anno 1992	»	54.911.845.160;
anno 1993	»	54.911.843.690.

Si tratta di una valutazione di oneri determinata al cambio corrente che, in sede di pagamento, potrà subire delle oscillazioni.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, composto di tre articoli.

Con l'articolo 1 si stabilisce la quota di partecipazione al capitale della BEI, in 5.508.725.000 di ECU. Si stabiliscono altresì i suddetti importi supplementari (ECU 16.875.000 ed ECU 97.487.865) e le rate semestrali da versare.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le modalità per la conversione in lire degli importi espressi in ECU.

Con l'articolo 3, infine, si provvede alla necessaria copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per gli investimenti, stabilita dall'articolo 4 del protocollo dello Statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificato con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, e 18 aprile 1984, n. 88, è aumentata a 5.508.725.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata l'11 giugno 1985 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa.

2. La quota da versare rappresenterà il 7,5 per cento di ECU 2.988.725.000, pari a ECU 224.154.375, e sarà corrisposta in dodici rate semestrali, di uguale importo, dal 30 aprile 1988 al 31 ottobre 1993.

3. È autorizzato altresì il pagamento di ECU 16.875.000, per adeguare la quota di sottoscrizione italiana a quelle della Francia, della Repubblica Federale Tedesca e del Regno Unito. Tale somma sarà versata in quattro semestralità, entro il 31 ottobre 1987.

4. Per compensare l'aumento dei diritti dell'Italia sulle riserve e sugli accantonamenti della predetta Banca al 31 dicembre 1985, è autorizzato infine il pagamento di ECU 97.487.865, da versarsi in dieci semestralità, entro il 31 ottobre 1990. Tale pagamento sarà effettuato presso la Banca medesima in favore degli altri maggiori sottoscrittori del capitale: Francia, Repubblica Federale Tedesca e Regno Unito.

ART. 2.

1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del

Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

ART. 3.

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata per gli anni dal 1986 al 1993 in complessive lire 497.566,2 milioni.

2. All'onere di lire 41.060 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 83.570,2 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in dipendenza di sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-ECU si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.